

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 87

AI PRODUTTORI INTERESSATI

**ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA**

**ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA**

**ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134
80134 NAPOLI**

**ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA SABATINI 31
33100 UDINE**

**ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145
00145 ROMA**

**ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA**

**ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA**

**ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO**

**ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO,45/47
70121 BARI**



ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E
DELLE FORESTE (MASAF)

Oggetto: Sviluppo Rurale - Campagna 2024. Integrazione Istruzioni Operative n.39 e 40 del 17 aprile 2024, n. 53 del 13 maggio 2024 e n. 57 del 16 maggio 2024 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programmazione 2014 2022 e precedenti.

Ad integrazione di quanto disposto con le Istruzioni Operative n. 57 del 16 maggio 2024, i paragrafi 1 e 1.1 vengono integralmente sostituiti come segue:

1 PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE – CAMPAGNA 2024

In riferimento a quanto disposto all'articolo 13 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i, a quanto disposto dal Decreto MASAF n. 289235 del 28 giugno 2024 e dalla circolare di Agea Coordinamento prot. n. 52656 del 1 luglio 2024, i termini di presentazione delle domande previsti al paragrafo **7 - Termine di Presentazione delle domande e delle Comunicazioni** - delle Istruzioni Operative n. 39 e 40 del 17 aprile 2024, per la campagna 2024, sono così modificati:

- a) Domande iniziali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del DM n. 207565 del 09 maggio 2024 così come modificato dal DM 289235 del 28 giugno 2024: **31 Luglio 2024**
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014: **31 Luglio 2024.**

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

1.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento afferenti alla programmazione 2014-2022 e precedenti

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **31 luglio**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il termine del **26 agosto 2024** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 oltre il termine del 31 luglio 2024 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 26 agosto 2024. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 26 agosto 2024 sono irricevibili.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di



istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni Operative vengono pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it .

Il Direttore dell'Organismo Pagatore
Pier Paolo Fraddosio